

ASSOCIAZIONE PARKINSON MARCHE

STATUTO

ART.1

E' costituita una associazione di volontariato denominata "Associazione Parkinson Marche" che potrà usare anche la denominazione abbreviata A.P.M.

ART.2

L'Associazione ha sede in Ancona, presso l'Unità di Neurologia dell'Ospedale Geriatrico I.N.R.C.A. – Via Montagnola n. 164 – con possibilità di confederarsi con altre Associazioni con medesime finalità.

ART.3

L'Associazione non ha fini di lucro, anche indiretto, e si avvale delle prestazioni dei propri aderenti prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria dei malati di Parkinson.

Possono aderire i malati, loro familiari e tutti coloro che sono interessati al problema, al fine di diffondere tutte le informazioni atte ad alleviare i disagi delle persone colpite dalla malattia del Parkinson, per aiutarle a convivere con la malattia stessa, attivare scambi di esperienze tra malati e loro familiari, curare la raccolta e la divulgazione di studi e ricerche sulla malattia e stimolare scambi di conoscenza ed esperienza con analoghe Associazioni.

Per raggiungere tali obiettivi, l'Associazione si propone di:

- a) Attivarsi ed attuare tutti i possibili interventi per la diagnosi precoce, la cura, la riabilitazione di quanti sono affetti dal morbo di Parkinson;
- b) Sostenere gli studi e la ricerca scientifica, curare la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relativi a cause, sintomatologie, caratteristiche, frequenza ed aspetti terapeutici della malattia;
- c) Collegarsi con quanti operano a tali fini, sia nell'ambito del servizio pubblico che con Enti privati;
- d) Offrire consulenze e servizi alle famiglie che presentano, al loro interno, situazioni di disagio provocate dalla presenza di una persona malata;
- e) Contribuire attivamente alla formazione, sensibilizzazione ed aggiornamento di operatori e volontari;
- f) Promuovere e curare i rapporti con Associazioni analoghe, al fine di attivare lo scambio di informazioni, conoscenza ed esperienze utili a migliorare le condizioni di vita dei malati di Parkinson.

ART.4

L'Associazione ha durata illimitata.

ART.5

Il patrimonio è costituito da:

- a) Tutti i beni che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualunque titolo;
- b) Eventuali elargizioni, erogazioni, lasciti e donazioni;
- c) Ogni altra acquisizione.

Il patrimonio è destinato unicamente all'attuazione dei fini dell'Associazione ed è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART.6

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) Contributi degli aderenti;
- b) Contributi privati;
- c) Contributi di Enti ed Istituzioni Pubbliche;

d) Entrate derivanti da attività (commerciali e produttive) marginali.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro il 30 aprile di ogni anno, verrà predisposto, dal Consiglio Direttivo, il rendiconto da presentare all'Assemblea.

ART.7

Possono aderire alla Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà.

L'ammissione all'Associazione si acquisisce, previa accettazione dello Statuto, con domanda rivolta al Consiglio Direttivo e con il versamento, volontario e non obbligatorio, di un contributo associativo, stabilito nella misura minima, dal Consiglio Direttivo stesso, annualmente.

Tutti gli aderenti hanno pari diritti e doveri.

ART.8

Gli aderenti hanno diritto:

- a) Di eleggere ed essere eletti fra gli Organi dell'Associazioni;
- b) Di essere informati e di controllare l'attività svolta dall'Associazione, anche mediante la consultazione dei libri sociali e contabili della stessa;
- c) Ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, e regolarmente documentate, per lo svolgimento della loro opera, ferma restando la totale gratuità dell'attività prestata;
- d) Di essere assicurati, dall'Associazione stessa, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

ART.9

Gli aderenti sono obbligati:

- a) Ad osservare lo Statuto, eventuali regolamenti e delibere assunte dagli Organi Collegiali;
- b) A contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando alle attività promosse dalla Associazione;
- c) A prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fermo restando il diritto al rimborso delle spese di cui al precedente Art.8;
- d) A tenere un comportamento, all'interno ed all'esterno della Associazione, animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e buona fede.

ART.10

La qualifica di associato si perde per dimissioni o decesso; nel caso di dimissioni, queste devono essere comunicate, con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata al Consiglio Direttivo.

Si può inoltre essere esclusi dalla Associazione se si danneggia o si tenta di danneggiare in qualunque modo, moralmente o materialmente, l'Associazione, o si prenda parte ad attività contrastanti con quelle della Associazione, e si venga comunque meno agli obblighi previsti dal precedente Art.9.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea, che agisce di propria iniziativa o su indicazioni del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata.

La qualifica di associato non può essere acquisita da coloro che siano già stati esclusi, salvo provvedimento di riabilitazione.

La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

ART.11

Gli organi sociali sono:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente.

ART.12

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti aventi diritto al voto al momento della convocazione, e si riunisce almeno una volta all'anno, secondo le modalità previste nel successivo Art.13.

Spetta all'Assemblea:

1. Approvare il bilancio di esercizio entro il 31 maggio di ogni anno;
2. Approvare il programma annuale delle attività sociali e relativo bilancio di previsione;
3. Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
4. Approvare o respingere le proposte del Consiglio Direttivo;
5. Deliberare sulle modificazioni dello Statuto, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione.

ART.13

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Per il punto 5 dell'Art.12, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

La convocazione dell'Assemblea degli associati è fatta dal Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, che deve essere o spedito a mezzo posta o comunicato tramite notiziario da spedire a tutti i soci almeno trenta giorni prima dell'adunanza.

ART.14

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati. Ciascuno ha diritto ad un solo voto.

In caso di impedimento, gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, che non ricoprono cariche sociali, mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare non più di due associati, salvo, con il limite di cinque, per gli aderenti residenti fuori della Provincia di Ancona.

ART.15

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza da uno dei soci designati dall'Assemblea.

Alla nomina del segretario dell'Assemblea provvede il Presidente di questa.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.16

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Preferibilmente, almeno due membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra i malati di Parkinson, loro parenti, affini e conviventi.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni.

In caso di decesso o dimissioni o esclusione di un Consigliere, alla prima riunione, si provvede alla sua sostituzione seguendo i risultati conseguiti nelle ultime elezioni e, successivamente, mediante elezioni suppletive da indire al più tardi alla prossima assemblea.

ART.17

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e comunque, almeno ogni due mesi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri.

Esse vengono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto un verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione nell'ambito del programma di cui all'Art.3.

Nei casi di urgenza, o ritenuta tale dal Presidente, è ammessa delibera del Consiglio Direttivo tramite fax o telegramma, purché sia menzionato sulla richiesta di delibera l'argomento su cui si esprime il voto.

ART.18

I Consiglieri decadono dalla carica per:

- Decesso;
- Dimissioni;
- Perdita della qualifica di associato;
- Assenza ingiustificata a cinque riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione, mediante nomina del primo non eletto nella precedente Assemblea dei Soci e, in caso di sua indisponibilità, dal successivo e così via.

ART.19

Il Consigliere nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente (se il numero lo consente), un Tesoriere ed un Segretario.

Il Presidente dovrà essere eletto tra i malati di Parkinson.

Le cariche assunte nell'ambito del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo svolge le attività esecutive relative alla Associazione su indicazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio sottoponendolo alla approvazione dell'Assemblea; redige il programma annuale delle attività, cura i contatti con l'Amministrazione Pubblica, con gli Enti privati e quant'altro occorre per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART.20

Il Presidente, nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, e dura in carica tre anni.

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha facoltà di delegare al Tesoriere e/o ad un altro membro del Consiglio la firma per le operazioni bancarie e postali, convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritiene necessario.

ART.21

Il bilancio della Associazione è annuale, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre; il bilancio consuntivo contiene, per singole voci, tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno e quello preventivo contiene, per singole voci, le previsioni di spesa e di entrata per l'anno successivo; è elaborato dal Tesoriere o da altra persona delegata dal Presidente; viene approvato dall'Assemblea entro il 31 maggio di ogni anno, con le modalità previste dall'Art.12.

Qualora per le dimensioni dell'Associazione il bilancio si presenti particolarmente complesso, verrà sottoposto alla verifica preventiva da parte dei Revisori dei Conti, che all'uopo, verranno eventualmente nominato dall'Assemblea.

ART.22

In caso di scioglimento della Associazione i beni che residuano dopo l'eventuale liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico ed analogo settore, o comunque non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai fini di pubblica utilità.

ART.23

Per quanto non regolamentato dal presente Statuto, valgono le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi Vigenti.